

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 206/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del *Lactobacillus pentosus* (DSM 14025) come additivo per mangimi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2012 della Commissione, del 2 febbraio 2012, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (CBS 117 162) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Krka d.d.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Pichia pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma AD) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica i regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2012 della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del monensin sodico come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV Belgio) ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell'alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV) ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 36.⁽²⁾ GU L 31 del 3.2.2012, pag. 3.⁽³⁾ GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 35 dell'8.2.2012, pag. 6.⁽⁵⁾ GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 43 del 16.2.2012, pag. 15.⁽⁷⁾ GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33.⁽⁸⁾ GU L 47 del 18.2.2012, pag. 18.⁽⁹⁾ GU L 77 del 16.3.2012, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU L 77 del 16.3.2012, pag. 6.⁽¹¹⁾ GU L 77 del 16.3.2012, pag. 8.

- (12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all'autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120 604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) ⁽¹⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 ⁽²⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare e recante modifica al regolamento (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) ⁽³⁾.
- (15) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (16) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) ai punti 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione], 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione], 1zza [regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione] e 1zzd [regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32012 R 0118:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36).»;
- 2) al punto 1zzj [regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32012 R 0118:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36),

— **32012 R 0334:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6).»;

- 3) al punto 1zzv [regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 0333:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3).»;

- 4) al punto 1zzzc [regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0226:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 6).»;

- 5) ai punti 2h [regolamento di esecuzione (UE) n. 874/2010 della Commissione], 2zc [regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione] e 2zp [regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 0118:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36).»;

- 6) al punto 2zi [regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, rettificato dalla GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36, modificato da:

— **32012 R 0118:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012 (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 36).»;

- 7) dopo il punto 2zw [regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«2zx. **32012 R 0081:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, relativo al diniego di autorizzazione del *Lactobacillus pentosus* (DSM 14025) come additivo per mangimi (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 36).

2zy. **32012 R 0091:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2012 della Commissione, del 2 febbraio 2012, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (CBS 117 162) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Krka d.d.) (GU L 31 del 3.2.2012, pag. 3).

⁽¹⁾ GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6.

- 2zz. **32012 R 0093**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie (GU L 33 del 4.2.2012, pag. 1).
- 2zza. **32012 R 0098**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Pichia pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma AD) (GU L 35 dell'8.2.2012, pag. 6).
- 2zzb. **32012 R 0131**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di carvi, olio di limone con alcune erbe aromatiche e spezie essiccate come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 15).
- 2zzc. **32012 R 0136**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33).
- 2zzd. **32012 R 0140**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2012 della Commissione, del 17 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del monensin sodico come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV Belgio) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 18).
- 2zze. **32012 R 0227**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 227/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, relativo all'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30117) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 8).
- 2zzf. **32012 R 0237**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all'autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120 604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1).
- 2zzg. **32012 R 0333**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3).
- 2zzh. **32012 R 0334**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 334/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare e recante modifica al regolamento (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 6).»;
- 8) al punto 31 m [regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:
- «, modificato da:
- **32012 R 0225**: Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 81/2012, (UE) n. 91/2012, (UE) n. 93/2012, (UE) n. 98/2012, (UE) n. 118/2012, (UE) n. 131/2012, (UE) n. 136/2012, (UE) n. 140/2012, del regolamento (UE) n. 225/2012, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 226/2012, (UE) n. 227/2012, (UE) n. 237/2012, (UE) n. 333/2012 e (UE) n. 334/2012, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.